

**WHISTLEBLOWING  
E ORGANISMO DI  
VIGILANZA EX D.LGS.  
231/2001**

**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)

# IL D.LGS N. 24/2023: I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

tra gli obblighi previsti dalla normativa sul whistleblowing figura la istituzione dei canali di segnalazione interna all'azienda;

ai sensi della normativa 231 l'organismo di vigilanza è un soggetto qualificato necessariamente destinatario di flussi informativi, relativi alla corretta applicazione del Modello 231;

potrebbe essere opportuno affidare proprio a questo soggetto la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;

# IL D.LGS. 231/2001

con il d.lgs. 231/2001 sono state introdotte, per la prima volta nel nostro ordinamento, situazioni di responsabilità diretta, a carattere sanzionatorio, delle persone giuridiche;

il decreto regola la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni prive di personalità giuridica, esclusi Stato, enti pubblici territoriali, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;

# IL D.LGS. 231/2001

l'ente è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**;

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (**c.d. soggetti apicali**);

oltre che da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (**c.d. sottoposti**);

# IL D.LGS. 231/2001

salvo che abbiano agito nell'interesse proprio o di terzi, **ovvero ricorra una delle cause di esclusione della responsabilità dell'ente delineate dall'art. 6 d.lgs. 231/2001;**

# IL D.LGS. 231/2001

## L'art. 6

### L'ente non risponde se prova che (art. 6 d. lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b);

# IL D.LGS. 231/2001

## L'art. 6

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) **prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;**
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

# IL D.LGS. 231/2001

## L'art. 6

Comma 2-*bis*.: I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).



# IL D.LGS. 231/2001

## Le ipotesi di reato rilevanti

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non siano espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto;

Il decreto legislativo agli artt. 24 ss. elenca una serie di figure di reato la cui commissione, da parte dei soggetti anzidetti, produce l'insorgere di responsabilità a carico dell'ente di appartenenza;

L'originario novero di fattispecie è stato progressivamente ampliato negli anni, ad opera di ulteriori provvedimenti di legge;

# IL D.LGS. 231/2001

## Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

# IL D.LGS. 231/2001

## Le sanzioni

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

# ODV E WHISTLEBLOWING

Aspetti rilevante del D.Lgs. n. 231/2001: meccanismo di esonero della responsabilità per gli enti che abbiano messo in atto i comportamenti virtuosi tipizzati dall'art. 6 del decreto, ossia:

- a) l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli che si sono verificati;
- b) l'istituzione di un organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- c) il modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- d) creazione di flussi informativi nei confronti dell'OdV, che consentano a quest'ultimo di essere sempre aggiornato sullo "stato di salute" dell'ente dal punto di vista della compliance 231;

# ODV E WHISTLEBLOWING – l'aggiornamento del modello organizzativo

l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 delimita l'ambito di competenza dell'OdV, il quale ha il «compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli E di curare il loro aggiornamento»;

L'OdV deve curare l'aggiornamento del Modello organizzativo ogni volta in cui ciò si riveli necessario, intendendosi tale compito – secondo principio ormai consolidato – come funzione di impulso nei confronti dell'Organo gestorio (unico competente all'approvazione del Modello organizzativo e alle sue modifiche), nonché come funzione di vigilanza sulle azioni di adeguamento e di sviluppo dell'organizzazione conseguenti alle iniziative raccomandate;

# ODV E WHISTLEBLOWING – l'aggiornamento del modello organizzativo

L'art. 4 D.Lgs. 24/2023 comporta la necessità che il Modello organizzativo sia aggiornato mediante la previsione dei canali di segnalazione interna, come previsti dal D.Lgs. 24/2023 e declinati secondo le peculiarità (e decisioni conseguenti) dell'ente interessato;

il Modello organizzativo, inoltre, deve prevedere il divieto di ritorsione e comprendere un adeguato sistema disciplinare;

la revisione del Modello organizzativo riguarderà aspetti specifici del sistema complessivo (dalla parte generale, alla disciplina delle segnalazioni etc.), andando ad conformare quanto previsto dalla novella legislativa con il sistema preesistente;

# ODV E WHISTLEBLOWING – l'aggiornamento del modello organizzativo

oltre ai canali ordinari per la trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV, occorrerà prevedere autonomi «canali di segnalazione interna», che potranno assorbire i canali di segnalazione precedentemente previsti dall'art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001 (anche alla luce della sua sostituzione, a mente dell'art. 24, comma 5 D.Lgs. 24/2023);

da valutasi l'aggiornamento del Codice etico e di tutti gli eventuali ulteriori documenti attuativi adottati da parte dell'organizzazione;

**l'OdV, pertanto, è chiamato alla sua funzione di impulso finalisticamente orientata all'aggiornamento del Modello organizzativo anche in materia di Whistleblowing;**

# ODV E WHISTLEBLOWING – vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello

con l'inserimento dei canali di segnalazione interna nel Modello discendono i seguenti compiti diretti e immediati dell'Organismo:

- a) vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a “disegno”) al D.Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello organizzativo;
- b) vigilare sull'avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;
- c) vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nell'aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. 24/2023);



# ODV E WHISTLEBLOWING – vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello

- d) vigilare sull'effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione;
- e) vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nell'aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (ad esempio: verificare il rispetto dell'art. 4, comma 2 D.Lgs. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull'eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione).

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

## Ruolo “attivo” dell’OdV rispetto alla gestione delle segnalazioni interne?

il legislatore non ha previsto né la necessaria coincidenza tra OdV e gestore delle segnalazioni Whistleblowing, né la necessaria diversificazione delle due figure;

piena autonomia organizzativa di ciascun ente rispetto alla soluzione da adottare nella scelta del Gestore più appropriato nel contesto specifico.

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

*Linee Guida ANAC: “nel settore privato, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente, in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni, alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta. Ciò, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore. Tale ruolo, a meri fini esemplificativi, può essere affidato, tra gli altri, agli organi di internal audit, all'Organismo di vigilanza previsto dalla disciplina del d.lgs. n. 231/2001, ai comitati etici (...)”*

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

eventuale coinvolgimento dell'OdV in attività di gestione del sistema di Whistleblowing, in quanto esorbitanti rispetto alla funzione tipica di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo e curarne il suo aggiornamento: non è, di per sé, compreso nel mandato ordinario di vigilanza e, dunque, deve essere oggetto di un'integrazione dell'incarico;

piccole imprese: i requisiti di autonomia dell'OdV sono attenuati nella stessa disciplina contenuta nell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, che ammetterebbe, al comma 4, addirittura la coincidenza tra Organismo e Organo dirigente dell'ente.

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

- piccole imprese: i requisiti di autonomia dell'OdV sono attenuati nella stessa disciplina contenuta nell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, che ammetterebbe, al comma 4, addirittura la coincidenza tra Organismo e Organo dirigente dell'ente;
- in tali casi, potrebbe rendersi necessaria l'individuazione del Gestore nell'OdV, attribuendogli il compito di svolgere direttamente tutti gli adempimenti conseguenti, con incarico e adeguato budget separati;
- in alternativa, le piccole imprese possono optare per l'individuazione di un gestore esterno del canale e/o per la condivisione del canale con altre organizzazioni;

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

In ogni caso:

l'OdV deve necessariamente ricevere dal Gestore **informazione immediata di ogni segnalazione avente (diretta o anche soltanto indiretta) rilevanza “231”**, per compiere le proprie valutazioni in sede di vigilanza e di formulare osservazioni in caso di rilievo di anomalie, nonché di seguire l'andamento della gestione di tali segnalazioni;

l'OdV può anche essere coinvolto dal Gestore nella valutazione della rilevanza “231” della segnalazione, laddove vi siano incertezze in merito;

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

L'Odv **deve in ogni caso ricevere flussi informativi periodici dal Gestore sulle segnalazioni** (anche quelle non di rilevanza “231” o valutate come “non whistleblowing”), al fine di verificare il funzionamento del sistema e la qualità dello smistamento e al fine di intervenire a correttivo di eventuali errori di valutazione o, comunque, in ottica di costante miglioramento del Modello organizzativo in caso emergano disfunzionalità dello strumento);

# ODV E WHISTLEBLOWING – ruolo attivo dell'Odv?

Canali di segnalazione interna: strumento in grado di elevare ulteriormente la quantità e la qualità del sistema di controllo interno degli enti e si pone quindi al servizio del miglioramento del sistema “231” e della **prevenzione dei reati presupposto**;

Il ruolo dell'OdV – ferme le imprescindibili collocazioni di sistema del suo ruolo di vigilanza e non di gestione – assume un ulteriore connotato di verifica e supporto alla compliance integrata, diretto a vigilare sull'aggiornamento del Modello organizzativo, sul suo funzionamento e sulla sua osservanza, anche con riguardo a quanto introdotto dal D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.





# FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE

Penale

Penitenziario

Difesa vittime di violenza

Penale minorile

Penale internazionale

Diritti umani

Penale dell'immigrazione

Penale per imprese

**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Viale Regina Margherita 30, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)